

COMUNE DIVENEZIA

**DIREZIONE SVILUPPO
ORGANIZZATIVO E STRUMENTALE
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI**

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DI N. 6 “SERVIZI
INTEGRATIVI E SPERIMENTALI PER LA
PRIMA INFANZIA” C/O IMMOBILI DI
PROPRIETA’ COMUNALE**

**Lotto 1 Mestre - CIG 795646519E
Lotto 2 Venezia e Isole - CIG 79564763B4**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Venezia (di seguito denominato Comune) intende affidare, per la durata dell'anno scolastico 2019/2020, la gestione di n. 6 Servizi Integrativi e Sperimentali per la Prima Infanzia (0-3 anni) denominati "**Spazio Cuccioli**" così come definiti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 84 del 16 gennaio 2007 allegato B ad oggetto "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali*" – *Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali, e del Regolamento per gli Asili Nido del Comune di Venezia.*

I servizi oggetto del presente Capitolato sono servizi integrativi al nido, con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale che prevedono modalità stabilite di fruizione, caratteristiche strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate. Non è contemplato il servizio di mensa e di riposo dei bambini.

Per lo svolgimento dei Servizi oggetto dell'appalto il Comune di Venezia concede in comodato d'uso, secondo le modalità specificate nei successivi artt. 15 e 17, i locali ove i medesimi Servizi hanno rispettivamente sede, corredati di arredi e con alcuni giochi, escluso il materiale di cancelleria e di consumo per le attività ludico didattiche, con spese di ordinaria e di straordinaria manutenzione a carico dell'Amministrazione Comunale.

I Servizi sono raggruppati nei due seguenti Lotti:

LOTTO N.1 Mestre

n. 4 Servizi Integrativi e Sperimentali per la Prima Infanzia situati Venezia terraferma:

- Spazio Cuccioli "**Trilli**" situato nello stesso edificio dell'Asilo Nido Comunale Trilli in viale San Marco n. 115 Mestre - Venezia;
- Spazio Cuccioli "**Sbirulino**" situato nello stesso edificio della Scuola Media Statale Bellini via Metauro n. 45 Mestre - Venezia;
- Spazio Cuccioli "**Piccolo Principe**" situato nello stesso edificio della Scuola Media Statale Spallanzani via Cima D'Asta n. 18 Mestre - Venezia;
- Spazio Cuccioli "**Altobello**" situato nell'immobile di proprietà comunale via Altobello n.7/m Mestre - Venezia.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SERVIZI - LOTTO N.1

1) Utenti E Capacità Ricettiva

Utenti:

bambini di età superiore ai 12 mesi fino a 3 anni d'età.

Capacità ricettiva:

- Spazio Cuccioli **“Trilli”**: n. 8 posti mattina;
- Spazio Cuccioli **“Sbirulino”**: n. 16 posti mattina;
- Spazio Cuccioli **“Piccolo Principe”**: n. 16 posti mattina;
- Spazio Cuccioli **“Altobello”**: n. 8 posti mattina;

2) Articolazione dell’orario dei servizi:

a) Apertura dei servizi:

indicativamente dalle ore 7,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì.

b) Calendario scolastico:

- i servizi sono aperti all'utenza dalla seconda settimana di settembre fino al 30 giugno, con le interruzioni di Natale e Pasqua che seguono il calendario scolastico regionale;
- nel mese di luglio il servizio estivo, qualora fosse richiesto, verrà garantito in accorpamento tra i vari servizi;
- nel mese di agosto i servizi rimarranno chiusi.

c) Attività:

- la prima settimana di settembre dovrà essere dedicata alle attività necessarie per l’avvio dei servizi (es. formazione del personale, progettazione didattica, preparazione e pulizia dei locali).

3) Rapporto numerico educatori/bambini:

- Il rapporto numerico educatori/bambini in relazione alla frequenza massima (come previsto dall’Allegato A Delibera di Giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007) è il seguente:
n. 1 educatore ogni n. 8 bambini.

4) Principali Riferimenti Normativi:

- Legge Regionale 16/08/2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e delibere applicative (fra cui Delibera di Giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007- Allegati A e B) Legge Regionale 23/04/1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”. *Regolamento per gli Asili Nido del Comune di Venezia*;
- I concorrenti possono acquisire informazioni sulla collocazione geografica, l’organizzazione degli spazi e dei servizi, nonché visionare foto degli ambienti sul sito internet istituzionale del Comune di Venezia dal banner Portale scuole e all’indirizzo <http://scuole.comune.venezia.it> alla voce spazi cuccioli. E’ inoltre possibile per i concorrenti, al fine di perfezionare la proposta, effettuare un sopralluogo negli ambienti in cui si svolgerà il servizio, previo accordo con gli uffici del Servizio Sportello per le Scuole ai numeri telefonici 041/2748452 o 041/2748708;

LOTTO N.2 Venezia e Isole

n. 2 Servizi Integrativi e Sperimentali per la Prima Infanzia situati a Venezia Centro Storico e Isole:

- Spazio Cuccioli "**Taratapita**" situato nell'immobile di proprietà comunale via Cannaregio n.885 a-b Venezia;
- Spazio Cuccioli "**S.G. Bosco**" situato nello stesso edificio della Scuola dell'Infanzia Comunale in via Vivaldi n. 16 Lido di Venezia;

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SERVIZI - LOTTO N.2 Venezia e Isole

1) Utenti e capacità ricettiva

Utenti:

bambini di età superiore ai 12 mesi fino a 3 anni d'età.

Capacità ricettiva:

- Spazio Cuccioli "**Taratapita**": n.15 posti mattina;
- Spazio Cuccioli "**S.G. Bosco**": n.16 posti mattina;

2) Articolazione dell'orario dei servizi

a) Apertura dei servizi:

indicativamente dalle ore 7,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì.

b) Calendario scolastico:

- i servizi sono aperti all'utenza dalla seconda settimana di settembre fino al 30 giugno, con le interruzioni di Natale e Pasqua che seguono il calendario scolastico regionale;
- nel mese di luglio il servizio estivo, qualora fosse richiesto, verrà garantito in accorpamento tra i vari servizi;
- nel mese di agosto i servizi rimarranno chiusi;

c) Attività:

- la prima settimana di settembre dovrà essere dedicata alle attività necessarie per l'avvio dei servizi (es. formazione del personale, progettazione didattica, preparazione e pulizia dei locali);

3) Rapporto numerico educatori/bambini

- Il rapporto numerico educatori/bambini in relazione alla frequenza massima (come previsto dall'Allegato A Delibera di Giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007) è il seguente:
n. 1 educatore ogni n. 8 bambini.

4) Principali riferimenti normativi

- Legge Regionale 16/08/2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e delibere

applicative (fra cui Delibera di Giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007- Allegati A e B) Legge Regionale 23/04/1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi". *Regolamento per gli Asili Nido del Comune di Venezia*;

- I concorrenti possono acquisire informazioni sulla collocazione geografica, l'organizzazione degli spazi e dei servizi, nonché visionare foto degli ambienti sul sito internet istituzionale del Comune di Venezia dal banner Portale scuole e all'indirizzo <http://scuole.comune.venezia.it> alla voce spazi cuccioli. E' inoltre possibile per i concorrenti, al fine di perfezionare la proposta, effettuare un sopralluogo negli ambienti in cui si svolgerà il servizio, previo accordo con gli uffici del servizio Sportello per le Scuole ai numeri telefonici 0412748142 o 0412748708.

ART. 2 – DURATA E VALORE DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di un anno scolastico a decorrere dal 02/09/2019 al 30/06/2020.

L'importo base dell'appalto, al netto dell'IVA, é quantificato in € 336.977,76.= (di cui costi di manodopera € 320.931,20.=) per il periodo di aggiudicazione, così suddiviso:

Lotto n.1 Mestre

€ 209.907,60.= (di cui costi di manodopera € 199.912,00.=);

€ 83.963,04.= periodo settembre/dicembre 2019;

€ 125.944,56.= periodo gennaio/giugno 2020;

Lotto n.2 Venezia e Isole

€ 127.070,16.= (di cui costi di manodopera € 121.019,20.=);

€ 50.828,064.= periodo settembre/dicembre 2019;

€ 76.242,096.= periodo gennaio/giugno 2020;

Dal momento che l' art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. stabilisce che la S.A. può richiedere, in corso di esecuzione, un aumento e/o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva di variare in aumento i giorni di funzionamento dei Servizi Integrativi e Sperimentali per la Prima Infanzia, laddove sia necessario attivare il servizio estivo per il mese di luglio e/o di prevedere una riduzione delle prestazioni contrattuali in ragione della diminuzione del numero degli iscritti.

ART. 3 – MODALITA' DI GARA

Per l'affidamento del Servizio di cui all'art. 1 del presente Capitolato si procederà mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., artt. 3, lett. sss, 60 e 142, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo stesso, della normativa ivi specificata, nonché delle norme richiamate dal bando di gara e dal relativo disciplinare, fermi restando comunque i generali principi comunitari di libera concorrenza e di non discriminazione, in quanto l'oggetto dell'appalto contempla servizi sociali e di cui all'allegato IX del decreto legislativo citato.

ART. 4 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016. Sono richiesti, inoltre, i seguenti requisiti:

Capacità tecnica

dimostrazione di esperienza di almeno tre anni nella gestione di servizi analoghi, intendendo per servizi analoghi i servizi educativi rivolti alla prima infanzia - fascia 0/3 anni - da attuarsi mediante presentazione di un elenco aggiornato dei principali Servizi Integrativi e Sperimentali per la Prima Infanzia (0-3 anni) denominati "Spazio Cuccioli" così come definiti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 84 del 16 gennaio 2007 allegato B, oggetto dell'appalto, oltre che dei servizi analoghi rivolti alla prima infanzia previsti dall'allegato A della medesima DGR prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. Se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, gli stessi devono essere comprovati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di privati, gli stessi devono essere comprovati da dichiarazione di questi ultimi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Saranno ammesse solo quelle Imprese che presenteranno un importo di detti servizi, relativo all'ultimo triennio, complessivamente non inferiore al seguente importo:

- Lotto 1 Mestre € 629.722,80.= (ofe)
- Lotto 2 Venezia e Isole € 381.210,48.= (ofe)

Certificazione:

possesso di certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001 (in originale o copia autenticata, anche mediante dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/2000) in vigore alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta. Sono riconosciuti i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri stati membri o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità nei casi previsti dall'art. 87 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di raggruppamenti di concorrenti è sufficiente il possesso della certificazione da parte dei soggetti che eseguono almeno il 75% delle prestazioni oggetto dell'appalto.

ART. 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Sarà stilata una graduatoria assegnando ad ogni concorrente un punteggio fino ad un massimo di **punti 100 per ogni lotto**, sulla base degli elementi di valutazione di seguito elencati con l'indicazione a fianco del punteggio massimo attribuibile:

**PARTE 1 - QUALITA' DEL SERVIZIO - OFFERTA TECNICA – MASSIMO
PUNTI 70 PER OGNI LOTTO**

Ai fini della valutazione della qualità del servizio i partecipanti alla gara dovranno presentare un **PROGETTO PSICOPEDAGOGICO (uno per ogni lotto)** formulato secondo i principi stabiliti dalla normativa citata in premessa e strutturato seguendo l'ordine degli argomenti sotto riportati.

Ad ogni progetto sarà assegnato un punteggio massimo di **punti 70** attribuiti in base ai criteri di valutazione e di ponderazione sotto elencati:

1. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEL SERVIZIO PUNTEGGIO DA 0 A 9 COSÌ SUDDIVISO

- a) in relazione al bambino (fino a punti 3);
- b) in relazione alla famiglia (fino a punti 3);
- c) in relazione al servizio stesso (fino a punti 3);

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

- da **0** ad **1**: gli obiettivi risultano non pertinenti o poco pertinenti rispetto a quelli adottati dall'Amministrazione Comunale e desumibili dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 84 del 16 gennaio 2007 allegato B e dal vigente *Regolamento per gli Asili Nido*;
- da **1,1** a **2**: gli obiettivi risultano pertinenti rispetto a quelli adottati dall'Amministrazione Comunale come sopra richiamati;
- da **2,1** a **3**: gli obiettivi, oltre ad essere pertinenti rispetto a quelli adottati dall'Amministrazione Comunale come sopra richiamati, sono anche riferiti in modo preciso al target (bambino, famiglia, servizio).

2. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DELLA PROGRAMMAZIONE PUNTEGGIO DA 0 A 18 COSÌ SUDDIVISO:

a) area dello sviluppo cognitivo:

- a1) in relazione alla programmazione annuale (fino a punti 2);
- a2) in relazione alle risorse e competenze del bambino (fino a punti 2);
- a3) in relazione alla programmazione quotidiana (fino a punti 2);

b) area dello sviluppo affettivo-emotivo-sociale:

- b1) in relazione alla programmazione annuale (fino a punti 2);
- b2) in relazione alle risorse e competenze del bambino (fino a punti 2);
- b3) in relazione alla programmazione quotidiana (fino a punti 2);

c) area dello sviluppo psicomotorio:

- c1) in relazione alla programmazione annuale (fino a punti 2);
- c2) in relazione alle risorse e competenze del bambino (fino a punti 2);
- c3) in relazione alla programmazione quotidiana (fino a punti 2);

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

- da **0** ad **1**: gli obiettivi risultano non coerenti o poco coerenti rispetto alle teorie psicopedagogiche di riferimento;
- da **1,1** a **2**: gli obiettivi oltre ad essere coerenti rispetto alle teorie psicopedagogiche di riferimento sono anche descritti in modo che sia chiara la loro applicazione sul piano pratico;

3. METODOLOGIA E STRUMENTI PUNTEGGIO DA 0 A 9 COSÌ SUDDIVISO:

- a) metodologie, azioni educative e finalità in relazione al bambino, alla famiglia e al territorio (fino a punti 3);
- b) stesura del Piano Educativo Annuale (fino a punti 3);
- c) documentazione educativo-didattica (fino a punti 3);

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

- da **0** ad **1**: la metodologia e gli strumenti risultano non idonei o poco idonei al raggiungimento degli obiettivi della programmazione, così come definiti *supra* al punto 2;
- da **1,1** a **2**: la metodologia e gli strumenti risultano idonei al raggiungimento degli obiettivi della programmazione, così come definiti *supra* al punto 2;
- da **2,1** a **3**: la metodologia e gli strumenti oltre ad essere idonei al raggiungimento degli obiettivi della programmazione, così come definiti *supra* al punto 2, sono anche chiaramente descritti con riferimento alla loro applicazione e/o utilizzo.

4. GESTIONE DEL SERVIZIO PUNTEGGIO DA 0 A 8 COSÌ SUDDIVISO:

- a) scansione della settimana educativa con indicazione delle attività programmate (fino a punti 4);
- b) scansione della giornata educativa in relazione alle attività quotidiane (fino a punti 4);

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

- da **0** ad **1**: la gestione del servizio è descritta in modo poco chiaro o in forma troppo generica rispetto alla composizione ed organizzazione dei gruppi con riferimento al numero di utenti ed alla scansione della giornata educativa in relazione alle attività;
- da **1,1** a **2,5**: la gestione del servizio è descritta in modo chiaro rispetto alla composizione ed organizzazione dei gruppi con riferimento al numero di utenti ed alla scansione della giornata educativa in relazione alle attività;
- da **2,6** a **4**: la gestione del servizio è descritta in modo chiaro rispetto alla composizione ed organizzazione dei gruppi con riferimento al numero di utenti ed alla scansione della giornata educativa in relazione alle attività ed evidenzia inoltre interventi ed attività specificamente correlati all'età del bambino.

5. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE PUNTEGGIO DA 0 A 8 COSÌ SUDDIVISO:

- a) formazione del personale (fino a punti 4);
- b) momenti di coordinamento/supervisione (fino a punti 4);

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

- da **0** ad **1**: l'organizzazione del personale per gli aspetti formativi e di coordinamento/supervisione risulta poco dettagliata o insufficiente a rispondere agli obiettivi del servizio, così come definiti *supra* al punto 1;
- da **1,1** a **2,5**: l'organizzazione del personale per gli aspetti formativi e di coordinamento/supervisione risulta dettagliata e rispondente agli obiettivi del servizio, così come definiti *supra* al punto 1;
- da **2,6** a **4**: l'organizzazione del personale per gli aspetti formativi e di coordinamento/supervisione oltre ad essere dettagliata e rispondente agli obiettivi del servizio, così come definiti *supra* al punto 1, prevede la produzione di materiale documentario (anche su supporti non cartacei) a dimostrazione dell'applicazione delle tematiche trattate.

6. AZIONI INNOVATIVE E STRUMENTI UTILIZZATI PUNTEGGIO DA 0 A 9 COSÌ SUDDIVISO:

- a) in relazione al sostegno alla genitorialità (fino a punti 3);

- b) in relazione alle specifiche esigenze del contesto socio ambientale (fino a punti 3);
- c) in relazione al possesso di strumenti adeguati rivolti allo sviluppo di pratiche educative che favoriscano l'inclusività (fino a punti 3);

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

- 1) per le azioni innovative di cui alla lettera a):
 - da **0** ad **1**: non sono indicate azioni innovative o sono descritte in maniera insufficiente;
 - da **1,1** a **2**: sono indicate azioni innovative, ma in numero poco rilevante o non adeguatamente strutturate;
 - da **2,1** a **3** sono indicate azioni innovative significative e ben strutturate di particolare rilevanza.
- 2) per le azioni innovative di cui alla lettera b):
 - da **0** ad **1**: non sono indicate azioni innovative o sono descritte in maniera insufficiente;
 - da **1,1** a **2**: sono indicate azioni innovative, ma in numero poco rilevante o non adeguatamente strutturate;
 - da **2,1** a **3**: sono indicate azioni innovative significative e ben strutturate di particolare rilevanza;
- 3) per il possesso degli strumenti di cui alla lettera c):
 - da **0** ad **1**: non sono indicati gli strumenti utilizzati o sono indicati in maniera insufficiente o sono strumenti non adeguati;
 - da **1,1** a **2**: sono indicati strumenti, ma in numero poco rilevante o non adeguatamente strutturati;
 - da **2,1** a **3**: sono indicati strumenti adeguati e ben strutturati di particolare rilevanza;

7. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'EFFICACIA DEL SERVIZIO PUNTEGGIO DA 0 A 9 COSÌ SUDDIVISO:

- a) in relazione al servizio - definizione degli indicatori di efficacia del servizio in relazione agli obiettivi prefissati. Devono essere spiegati tempi e strumenti che si intendono utilizzare (**fino a punti 3**);
- b) in relazione al percorso educativo - definizione degli indicatori e degli strumenti di verifica dell'efficacia dell'intervento educativo rispetto al singolo bambino, al gruppo, a più gruppi (**fino a punti 3**);
- c) modalità di utilizzo degli indicatori e formulazione di strategie correttive e migliorative dell'intervento educativo (**fino a punti 3**).

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

- 1) in relazione al servizio di cui alla lettera a):
 - da **0** ad **1**: gli indicatori non sono significativi e non sono indicate adeguate modalità di utilizzo degli stessi;
 - da **1,1** a **2**: gli indicatori sono significativi e sono indicate adeguate modalità di utilizzo degli stessi;
 - da **2,1** a **3**: gli indicatori sono significativi, le modalità di utilizzo degli stessi sono adeguate e le strategie correttive e migliorative espresse sono particolarmente efficaci.
- 2) in relazione al percorso educativo di cui alla lettera b):

- da **0** ad **1**: gli indicatori non sono significativi e non sono indicate adeguate modalità di utilizzo degli stessi;
 - da **1,1** a **2**: gli indicatori sono significativi e sono indicate adeguate modalità di utilizzo degli stessi;
 - da **2,1** a **3**: gli indicatori sono significativi, le modalità di utilizzo degli stessi sono adeguate e le strategie correttive e migliorative espresse sono particolarmente efficaci;
- 3) in relazione alla modalità di utilizzo degli indicatori di cui alla lettera c):
- da **0** ad **1**: gli indicatori non sono significativi e non sono indicate adeguate modalità di utilizzo degli stessi;
 - da **1,1** a **2**: gli indicatori sono significativi e sono indicate adeguate modalità di utilizzo degli stessi;
 - da **2,1** a **3**: gli indicatori sono significativi, le modalità di utilizzo degli stessi sono adeguate e le strategie correttive e migliorative espresse sono particolarmente efficaci.

PARTE 2 - PREZZO - OFFERTA ECONOMICA – MASSIMO PUNTI 30 PER OGNI LOTTO

La valutazione delle offerte economiche avverrà attribuendo il punteggio massimo di punti 30 al soggetto concorrente che avrà offerto il prezzo più basso rispetto all'importo a base d'asta di € 209.907,60.= per il Lotto n.1 Mestre e/o di € 127.070,16.= per il Lotto n.2 Venezia e Isole, oneri fiscali esclusi, compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, che devono essere congrui e dichiarati separatamente dai soggetti concorrenti nell'offerta economica, mentre alle rimanenti offerte sarà attribuito un punteggio decrescente in ordine inversamente proporzionale secondo la seguente formula:

$$\mathbf{Punteggio = V_i * 30}$$

dove il calcolo del coefficiente iesimo **V_i** da attribuire all'elemento prezzo è determinato nel seguente modo:

$$\mathbf{V_i = X * \frac{R_i}{R_{soglia}} \text{ per } R_i \leq R_{soglia}}$$

$$\mathbf{V_i = X + (1 - X) * \frac{R_i - R_{soglia}}{R_{max} - R_{soglia}} \text{ per } R_i > R_{soglia}}$$

sapendo che:

V_i = coefficiente iesimo;

R_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo;

R_{max} = valore dell'offerta (ribasso) massimo tra tutte le offerte presentate;

R_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;

X = coefficiente applicato pari a 0,90 (zero/novanta).

La Commissione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta valida.

L'offerta economica dovrà contenere i seguenti elementi di calcolo:

- a) costo del lavoro secondo il CCNL, corrispondente ai profili degli operatori da impiegare;
- b) costi di coordinamento derivanti dall'autonomia organizzativa dell'Impresa aggiudicataria;
- c) costi generali per l'espletamento del servizio;
- d) con voce separata dovranno essere dichiarati i costi relativi all'eventuale insegnante di sostegno (costo orario di un educatore, comprensivo di tutte le spettanze e le indennità, vedasi art. 18) e tali costi non saranno sommati all'offerta economica che determinerà il punteggio;
- e) dovrà riportare la specificazione dei costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto di offerta;

Non sono ammesse offerte a rialzo.

A seguito della preliminare valutazione effettuata dalla Stazione appaltante, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza da interferenza.

Non saranno ammesse le offerte in variante, incomplete, parziali, limitate ad una sola o più parti del servizio, condizionate e con riserva ed espresse in modo indeterminato nonché le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo e quelle prive di sottoscrizione.

Non sono altresì ammesse offerte pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta presentata deve ritenersi valida per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa.

Nel caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifra e quello in lettere è ritenuto valido quello più vantaggioso per la Stazione appaltante.

ART. 6 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

Un'apposita Commissione, nominata dal Segretario Generale, come previsto dallo Statuto del Comune di Venezia, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., esaminerà le offerte, per ogni lotto, valutando:

- la qualità del servizio di cui all'offerta tecnica in base agli elementi di cui all'art. 5 parte 1. Se il concorrente non raggiungerà almeno il 70 % del punteggio riservato alla stessa – cioè non gli saranno attribuiti almeno 49 punti dei 70 previsti – sarà escluso dal procedimento di aggiudicazione e la sua offerta economica non sarà valutata. Solo i concorrenti che avranno raggiunto il punteggio minimo potranno pertanto partecipare alla fase di gara dove saranno attribuiti i punteggi relativi all'offerta relativa ai costi del servizio;
- Il prezzo del servizio di cui all'offerta economica in base al criterio di cui all'art. 5 parte 2.

ART. 7– DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto relativo al presente appalto non può essere ceduto, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'aggiudicatario deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

ART. 8 – AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DEL SERVIZIO

Qualora nei casi previsti dalla normativa vigente l'Amministrazione Comunale ravvisi la necessità, come già indicato nell'art. 2 "Durata e valore dell'appalto" può chiedere all'IMPRESA AGGIUDICATARIA una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, né alla risoluzione del contratto.

CAPO II – ONERI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

ART. 9 – PRESTAZIONE DELL'APPALTATORE

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA è impegnata a proprio carico e con proprio personale, a provvedere al funzionamento ininterrotto del servizio con l'organizzazione delle attività previste dal proprio *Progetto*, assumendo tutti i costi relativi a:

- costi del personale necessario per la gestione del servizio, incluse le ore per l'attività di formazione e di coordinamento con i servizi comunali;
- spese di assicurazione;
- gestione amministrativa del *Progetto*;
- custodia, cura e pulizia degli ambienti con idonei materiali di detergenza e sanificazione con adeguata periodicità;
- fornitura di materiali di consumo per l'organizzazione delle attività didattiche;
- ogni altra spesa ritenuta idonea alla realizzazione degli interventi previsti nel *Progetto*;
- manutenzione ordinaria degli arredi e delle attrezzature fornite dal Comune.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA si impegna inoltre a provvedere a:

- stesura del piano di evacuazione e del piano di emergenza relativamente ai locali concessi dal Comune; una copia del piano di evacuazione e del piano di emergenza devono essere consegnate al Comune.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni previste da:

- D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di gestore diretto dei servizi, comunicando al Comune il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- D.Lgs. 151/2001 in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità;
- ogni altra normativa generale o di settore nel tempo applicabile al rapporto.

L'impresa aggiudicataria con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, è tenuta ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62 (Codice di comportamento dei

dipendenti pubblici) ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R., nonché dal Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia approvato con delibera di Giunta Comunale n.314 del 10/10/2018. A tal fine l'Amministrazione trasmetterà al soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del decreto stesso e del Codice di comportamento stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il soggetto affidatario si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al soggetto affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA provvederà, a propria cura e spese, all'assunzione del personale necessario al funzionamento dei servizi richiesti dal presente Capitolato e si impegna all'osservanza delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso, garantendo un trattamento retributivo non inferiore a quello stabilito dal CCNL vigente di categoria. Il Comune è sollevato da ogni controversia, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'IMPRESA AGGIUDICATARIA ed i propri dipendenti.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA provvederà affinché tutto il personale impegnato nei servizi sia in regola con riferimento ai requisiti di idoneità professionale degli operatori, compreso quanto previsto dal d. lgs. 39/2014.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente causati o subiti dal proprio personale, sollevando espressamente ed interamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché di ogni genere al riguardo.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA, tenuta per legge a tutte le previdenze a carattere sociale a favore del proprio personale, esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, malattia, etc., nonché al pagamento di tutti gli altri contributi che restano a carico dell'IMPRESA AGGIUDICATARIA stessa, a sua totale ed esclusiva responsabilità a favore del proprio personale, secondo la normativa nel tempo vigente.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA si assume completamente tutti gli oneri per imposte e tasse, nessuna esclusa, applicati od applicabili in futuro in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché tutte le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le spese di assicurazione e l'eventuale risarcimento di danni esonerando in tal senso il Comune da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA dovrà garantire la riservatezza riguardo ai dati personali degli utenti e alle notizie relative al servizio. Il personale impiegato dovrà costantemente adeguare il proprio comportamento ai principi dell'etica professionale.

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza del D.L.gs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa. Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi l'impresa aggiudicataria adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Il nominativo del Responsabile deve essere comunicato in sede di gara.

ART. 11 – REQUISITI DEL PERSONALE

Il personale impiegato dall'impresa dovrà aver compiuto il 18° anno di età ed avere i seguenti requisiti:

a) personale per il coordinamento psicopedagogico:

deve essere in possesso del titolo di laurea specifico ad indirizzo psico - pedagogico documentata da attestazioni di servizio;

b) personale con funzione educativa:

deve essere in possesso di almeno uno dei titoli di studio previsti dalla L.R. n.32/90 Art. 15, n.22/02, DGR. n.84 del 16.01.07, DGR n.2179 del 13.12.2011;

c) personale con funzione di operatore ausiliario:

deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'Allegato A) Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 84 del 16 gennaio 2007 che si riportano di seguito:

c1) licenza della scuola dell'obbligo;

c2) attestazione documentata di esperienze lavorative nel settore;

d) personale con funzioni amministrative:

dovrà essere nominata una persona con compiti amministrativi, referente dell'Impresa/Cooperativa/Associazione appaltatrice, che avrà il compito di tenere il collegamento con il Comune per tutte le comunicazioni necessarie e di rito.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA dovrà garantire, salvo documentata impossibilità o autorizzazione del Comune, la continuità degli operatori impiegati durante tutto il periodo del rapporto contrattuale.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA dovrà assicurare la continuità delle prestazioni. In caso di assenza degli operatori impiegati per ferie, malattia ed altre motivazioni l'IMPRESA AGGIUDICATARIA dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione con altri operatori di analogo o superiore profilo professionale, di cui dovrà essere data tempestiva comunicazione al Comune.

ART.12 - RAPPORTO NUMERICO EDUCATORI/BAMBINI

Il rapporto numerico educatori/bambini in relazione alla frequenza massima (come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007) è il seguente:

- n. 1 educatore ogni n. 8 bambini.

ART. 13 - UNITA' DI PERSONALE MINIMO RICHIESTO

Per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto l'IMPRESA AGGIUDICATARIA dovrà garantire il personale di seguito specificato, distinto per ciascun Lotto e periodo di riferimento. Nel mese di luglio il servizio, qualora fosse necessario, verrebbe garantito in accorpamento con altri servizi. Nel mese di agosto i servizi rimarranno chiusi.

Servizi del Lotto n.1 Mestre per il periodo settembre-giugno:

a) coordinamento psicopedagogico:

per il coordinamento psicopedagogico deve essere prevista n. 1 unità di personale per complessive n. 80 ore annuali;

b) personale educatore:

– Spazio Cuccioli "Trilli":

deve essere impiegato almeno n. 1 educatore, che articolerà il turno di lavoro per un totale di n. 25 ore settimanali di docenza e n. 30 ore annuali di non docenza;

– Spazio Cuccioli "Sbirulino":

deve essere impiegato almeno n. 2 educatori, che articoleranno il turno di lavoro per un totale di n. 50 ore settimanali di docenza e n. 60 ore annuali di non docenza;

– Spazio Cuccioli "Piccolo Principe":

devono essere impiegati almeno n. 2 educatori, che articoleranno i loro turni di lavoro per un totale di n. 50 ore settimanali di docenza e n. 60 ore annuali di non docenza;

– Spazio Cuccioli "Altobello":

deve essere impiegato almeno n. 1 educatore, che articolerà il turno di lavoro per un totale di n. 25 ore settimanali di docenza e n. 30 ore annuali di non docenza;

c) personale con funzioni di operatore ausiliario:

– Spazio Cuccioli "Trilli":

deve essere impiegato almeno n. 1 operatore ausiliario per un totale di n. 25 ore settimanali;

– Spazio Cuccioli "Sbirulino":

deve essere impiegato almeno n. 1 operatori ausiliari per un totale di n. 25 ore settimanali;

– Spazio Cuccioli "Piccolo Principe":

deve essere impiegato almeno n. 1 operatore ausiliario per un totale di n. 25 ore settimanali;

– Spazio Cuccioli "Altobello":

deve essere impiegato almeno n. 1 operatore ausiliario per un totale di n. 25 ore settimanali.

Servizi del Lotto n.2 Venezia e Isole per il periodo settembre-giugno:

- a) coordinamento psicopedagogico:**
per il coordinamento psicopedagogico deve essere prevista n. 1 unità di personale per complessive n. 40 ore annuali;
- b) personale educatore:**
- Spazio Cuccioli **“Taratapita”**:
devono essere impiegati almeno n. 2 educatori, che articoleranno i loro turni di lavoro per un totale di n. 50 ore settimanali di docenza e 60 ore annuali di non docenza;
 - Spazio Cuccioli **“S.G. Bosco”**:
deve essere impiegato almeno n. 2 educatore, che articoleranno il loro turno di lavoro per un totale di n. 50 ore settimanali di docenza e n. 60 ore annuali di non docenza;
- c) personale con funzioni di operatore ausiliario:**
- Spazio Cuccioli **“Taratapita”**:
deve essere impiegato almeno n. 1 operatore ausiliario per totale di n. 25 ore settimanali;
 - Spazio Cuccioli **“S.G. Bosco”**:
deve essere impiegato almeno n. 1 operatore ausiliario per totale di n. 25 ore settimanali;

ART. 14 – UTILIZZO DEI BENI

Per la gestione del servizio, il Comune concede gratuitamente in uso tutti i locali, impianti, attrezzature e arredi delle sedi indicate e quant'altro compreso nell'inventario rilevato precedentemente alla presa in possesso da parte dell'IMPRESA AGGIUDICATARIA. L'esatta consistenza dell'inventario sarà oggetto di apposito verbale che sarà redatto d'intesa tra le parti e da entrambe controfirmato. Non è compreso il materiale di cancelleria e di consumo per le attività ludico didattiche, a carico dell'IMPRESA AGGIUDICATARIA, che potrà integrare i giochi, materiali e arredi presenti (debitamente certificati come da norme vigenti in materia di arredi scolastici, giochi e materiali didattici) su autorizzazione del Comune.

Di tutto il complesso dei locali, impianti, attrezzature, arredi e materiali vari compresi nell'inventario l'IMPRESA AGGIUDICATARIA deve fare un uso esclusivamente per il servizio oggetto dell'appalto.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA si impegna a non portare, per nessun motivo, fuori dai locali dati in concessione i beni avuti in consegna, a farne buon uso ed a riconsegnarli alla fine della gestione in ottimo stato ed in perfetta efficienza, salvo il normale deterioramento d'uso.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA al termine della gestione dovrà restituire detti beni nello stesso numero e nelle stesse qualità ricevute in consegna, provvedendo alle reintegrazioni di tutto quanto rotto o mancante, fatta eccezione per il normale deterioramento d'uso.

E' inoltre vietato all'IMPRESA AGGIUDICATARIA di apportare qualsiasi modifica o innovazione ai locali, alle attrezzature, agli arredi, senza esplicita autorizzazione da parte del Comune.

E' vietato l'uso dei locali, delle attrezzature e degli arredi per attività che non rientrino nell'ambito della gestione del servizio stesso come descritto nel

presente capitolato.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA, prima dell'avvio del servizio, si considererà a perfetta conoscenza dell'ubicazione dei servizi, della dislocazione degli spazi disponibili e delle attrezzature presenti per l'organizzazione del servizio.

ART. 15 – PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore a livello nazionale, regionale e comunale o che possano essere eventualmente emanate durante il corso dell'affidamento, comprese le norme regolamentanti l'igiene e comunque aventi attinenza con i servizi oggetto dell'affidamento.

CAPO III – ONERI DEL COMUNE

ART. 16 – RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

Il Comune si impegna, tramite i propri uffici di competenza, a provvedere:

- a) all'iscrizione degli utenti dei servizi;
- b) alla stesura delle relative graduatorie;
- c) ad indicare le priorità per gli inserimenti;
- d) alla riscossione delle rette di frequenza.

Sono a carico del Comune gli oneri relativi alle spese per l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili, gli oneri relativi alle spese per l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli scoperti di pertinenza degli immobili, nonché le spese per le utenze, comprese quelle telefoniche.

Il Comune si impegna inoltre ad erogare all'impresa aggiudicataria una somma pari all'offerta presentata e, in caso di frequenza di bambini disabili con idonea certificazione, ove si ravvisi la necessità di personale educatore di sostegno, il Comune si impegna ad erogare all'IMPRESA AGGIUDICATARIA una somma pari al costo dell'insegnante di sostegno rapportata al periodo di servizio (corrispondente al periodo di frequenza del bambino) sulla base della specifica offerta presentata a norma dell'art. 5, Parte 2 – Offerta economica.

Sarà inoltre attivato da parte del Comune un sistema di monitoraggio del servizio erogato al fine di verificarne lo standard qualitativo ed educativo in conformità agli obiettivi previsti nel *Progetto* presentato in sede di gara.

Qualora il Comune riscontrasse o gli venissero denunciati da parte dell'Ispettorato del Lavoro, dell'INPS o dell'INAIL, violazioni alle disposizioni in materia di obblighi ed oneri assistenziali, previdenziali, ecc., si riserva il diritto insindacabile di sospendere le procedure di pagamento sino a quando l'Ispettorato del Lavoro, l'INPS o l'INAIL, non avranno accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

CAPO IV – RAPPORTI ECONOMICI

ART. 17 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A compenso degli oneri assunti dalla ditta aggiudicataria, spetta un corrispettivo mensile calcolato sulla base del prezzo offerto.

Il Comune richiede la fatturazione mensile e pertanto dovrà essere specificatamente fatturato il prezzo offerto in sede di gara per il servizio oggetto dell'Appalto.

Il pagamento, subordinato alla preventiva verifica della regolarità contributiva che sarà effettuata d'ufficio dalla Stazione appaltante, sarà disposto con provvedimento del Dirigente Responsabile entro il termine massimo di 30 gg. dalla data di ricevimento di regolare fattura. Il maggior termine rispetto a quello ordinario è dovuto alla necessità di verificare la regolarità di un servizio che non si esaurisce in una singola prestazione ma in una pluralità di prestazioni di differente tipologia (servizio del personale educatore, del personale ausiliario, ore di non docenza su base annuale, coordinamento psicopedagogico, uso dei locali, etc.), con una organizzazione in parte su base mensile e in parte su base annuale, oltre alle verifiche di regolarità contributiva, che richiede la raccolta e verifica di una complessa mole di informazioni.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della ditta aggiudicataria e quant'altro dalla stessa dovuto ai sensi dell'art. 20 del presente capitolato.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune di Venezia tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie ecc. necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta.

In sede di avvio del servizio potrà essere concordata la quantificazione mensile delle fatture.

In esecuzione dell'art.30 - 5 bis del D.Lgs. 56/2017 che integra il codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle fatture dovrà essere operata una ritenuta del 0,50% che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale dopo la verifica da parte della S.A. dell'esecuzione del servizio e della regolarità contributiva (DURC).

CAPO V – VARIE

ART. 18 - CONTROLLI

L'Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli sui servizi con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza. In particolare potranno essere effettuati controlli per accertare il rispetto degli orari, i rapporti educatori/bambini, l'igiene dei locali.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA dovrà pertanto consentire l'accesso del personale a ciò preposto.

L'Amministrazione Comunale potrà assistere agli incontri formativi organizzati dall'IMPRESA AGGIUDICATARIA L'Amministrazione inoltre potrà procedere alla verifica del rispetto delle norme amministrative contenute nel presente Capitolato.

ART. 19 – PENALITA'

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA, nell'esecuzione del servizio contemplato nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di seguire tutte le disposizioni di Legge e dei Regolamenti concernenti il servizio stesso.

Ove non attenda a tali obblighi, ovvero nei casi di inadempimento degli obblighi contrattuali e del presente capitolato che non comportino la

risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 21 del presente Capitolato, l'IMPRESA AGGIUDICATARIA è tenuta al pagamento di una penale di entità variabile da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00.= per ogni singola infrazione in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidività.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l'impresa aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica della contestazione.

Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento. L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate all'impresa aggiudicataria in via amministrativa.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, in luogo della penalità potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Si riporta di seguito l'elenco delle violazioni più significative con la relativa sanzione:

- a) modifiche o innovazioni ai locali dati in concessione senza il nulla osta da parte del Comune Euro 100,00.=;
- b) mancato adempimento delle disposizioni del d. lgs. 39/2014 Euro 200,00.=;
- c) mancata comunicazione al Comune di interruzione del servizio in caso di sciopero delle categorie Euro 300,00.=;
- c) pulizia dei locali di competenza della IMPRESA AGGIUDICATARIA non eseguita o eseguita in modo inadeguato Euro 400,00.=;
- d) mancato rispetto delle attività di formazione previste nel progetto Euro 500,00.=;
- e) numero di personale e/o monte ore inferiore ai parametri presentati in sede di gara Euro 600,00.=;
- f) utilizzo dei locali dati in concessione, nonché delle attrezzature e degli arredi, per attività non previste dal progetto o per le quali non sia stata data preventiva autorizzazione da parte del Comune Euro 1.000,00.=.

Le inadempienze sopra descritte non impediscono al Comune di esercitare il diritto sanzionatorio in casi non espressamente compresi nello stesso elenco ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

In caso di recidiva, la seconda penalità comminata all'IMPRESA AGGIUDICATARIA per la medesima inadempienza commessa sarà di importo doppio rispetto al dovuto, la terza di importo triplo e così via.

Dopo la comminazione di n. 5 (cinque) penalità relative alla medesima inadempienza, il Comune potrà dare luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto all'art. 9 del presente Capitolato, qualora il Comune ravvisi l'opportunità della diminuzione o soppressione parziale/totale del servizio contemplato dal presente Capitolato, per interventi legislativi o

amministrativi o per cause di forza maggiore, si può dare luogo alla risoluzione parziale o totale del contratto.

E' facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio in questione direttamente o ricorrendo ad altra impresa trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:

- a) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'IMPRESA AGGIUDICATARIA della gestione del servizio, salvo che per motivi di forza maggiore non dipesi dalla volontà della stessa;
- b) quando l'IMPRESA AGGIUDICATARIA si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento;
- c) quando l'IMPRESA AGGIUDICATARIA mantenga un comportamento abitualmente scorretto nei confronti del Comune per il quale siano state comminate ripetute penalità per violazione dei patti contrattuali o delle disposizioni di Legge o Regolamenti relativi ai servizi, formalmente sanzionate dal Comune con l'applicazione di almeno n. 10 (dieci) penalità di qualsiasi importo;
- d) qualora l'IMPRESA AGGIUDICATARIA, con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile;
- e) qualora l'IMPRESA AGGIUDICATARIA infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune;
- f) quando l'IMPRESA AGGIUDICATARIA ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al presente Capitolato;
- f) frequente violazione degli orari per quanto attiene l'inizio e la fine del servizio;
- g) negli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato.

Nell'ipotesi di risoluzione di diritto del Contratto, l'IMPRESA AGGIUDICATARIA è tenuta a lasciare liberi i locali e riconsegnare attrezzature ed arredi nello stato in cui vennero consegnati, salvo il deterioramento d'uso, entro il termine di 10 gg. dal ricevimento dell'atto di disdetta con il quale il Comune comunica di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Sino alla scadenza del termine indicato, l'IMPRESA AGGIUDICATARIA è tenuta ad erogare regolarmente il servizio.

In caso di mancato rilascio entro la data fissata, il Comune provvederà a sospendere il pagamento di qualsiasi compenso dovuto all'IMPRESA AGGIUDICATARIA e provvederà all'applicazione di una penale di Euro 500,00.= per ogni giorno di ritardo fino all'effettivo rilascio.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'IMPRESA AGGIUDICATARIA incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

E' comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di chiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali previste all'art. 21 del presente Capitolato.

ART. 21 - ESECUZIONE IN DANNO

Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 21, qualora l'IMPRESA AGGIUDICATARIA si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà

facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi costi all'aggiudicataria. Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 22 – ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA manleva e tiene indenne il Comune da qualsiasi responsabilità verso terzi conseguente all'espletamento del servizio. Tiene indenne altresì degli eventuali danni causati al Comune per fatti connessi all'espletamento del servizio per i quali il Comune sia chiamato a qualsiasi titolo a rispondere.

L'accertamento dei danni al Comune sarà effettuato dal medesimo alla presenza del Responsabile identificato dall'IMPRESA AGGIUDICATARIA, previamente avvertito in modo tale da consentire all'IMPRESA AGGIUDICATARIA stessa di esprimere la propria valutazione. Qualora l'IMPRESA AGGIUDICATARIA non partecipi all'accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto al Comune.

Qualora l'IMPRESA AGGIUDICATARIA non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

A tale riguardo, l'IMPRESA AGGIUDICATARIA deve presentare, all'atto della stipulazione del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile in favore dei partecipanti alle attività, siano essi bambini od operatori, prevedendo un massimale di almeno Euro 5.000.000,00.= (cinquemilioni/00) per sinistro, precisando nella polizza che i bambini sono terzi tra di loro.

ART. 23 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora l'IMPRESA AGGIUDICATARIA non intenda accettare l'assegnazione dell'appalto, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Comune.

ART. 24 – SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico della IMPRESA AGGIUDICATARIA tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.

ART. 25 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al procedimento cui si riferisce il presente Capitolato, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;

- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;

I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:

- il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni;

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA si impegna ad accettare, in caso di aggiudicazione, la nomina quale responsabile esterno del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio ed a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal Regolamento UE 2016/679. Il trattamento potrà riguardare anche dati particolari riferiti agli utenti del servizio. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Capitolato e dalla normativa in esso richiamata. In particolare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 28 del citato Regolamento UE 2016/679 il responsabile esterno del trattamento dei dati assicura le seguenti funzioni:

- a) censire e monitorare costantemente le singole attività di trattamento dei dati personali facenti capo alla Direzione/Settore;
- b) individuare eventuali attività di trattamento non previste all'interno del registro delle attività di trattamento predisposto dal Comune di Venezia ai sensi dell'art. 30 del regolamento UE al fine di consentire il costante aggiornamento dello stesso;
- c) segnalare le fattispecie di trattamento di cui al punto precedente al responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal Comune di Venezia ai sensi dell'art. 37 e seguenti del regolamento Ue 2016/679, nella sua qualità di custode del registro delle attività di trattamento come specificato nella sezione 3 del presente documento;
- d) assicurare la legittimità delle attività di trattamento dei dati personali ponendo in essere misure tecnico-organizzative di sicurezza adeguate, dimostrabili e coerenti con quanto riportato nel registro delle attività di trattamento;
- e) individuare con apposito atto di nomina interno le singole figure soggettive autorizzate alle attività di trattamento dati personali di competenza ai sensi dell'art. 4 par. 1, lett. 10 in combinato disposto con l'art. 29 del regolamento;
- f) vigilare sulle azioni dei soggetti autorizzati di cui al precedente punto 5 e garantirne la legittimità;
- g) porre in essere adeguate azioni correttive in caso di riscontrate violazioni delle misure tecnico-organizzative di cui al precedente punto 4;
- h) sollecitare l'intervento del responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal Comune di Venezia ai sensi dell'art. 37 e seguenti del regolamento Ue 2016/679 in tutti i casi in cui si verifichi la necessità di specifiche azioni nel suo ruolo di supervisore/consulente/garante del

sistema di gestione di tutela dati del Comune di Venezia ai sensi dell'art. 37 e seguenti del regolamento Ue 2016/679;

- i) garantire il rispetto dei diritti del soggetto interessato e fornire adeguate informative al stesso ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento;
- j) sollecitare e consentire idonea attività di formazione del personale autorizzato alle attività di trattamento dei dati personali;
- k) mettere in atto le misure tecniche e organizzative "adeguate" per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tenendo conto delle indicazioni contenute nell'art. 32 par. 1 del regolamento UE 2016/679 tramite l'adozione di specifici atti/documenti per quanto di competenza;
- l) valutare l'adeguatezza del livello di sicurezza tenendo conto degli specifici rischi connessi in particolare alla distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso accidentale o illegale ai dati trattati, secondo quanto previsto dall'art. 32 par. 2 del regolamento UE 2016/679;
- m) porre in essere adeguate misure e tecniche che consentano in caso di violazione dei dati personali di procedere alle notifiche e comunicazioni, nei tempi previsti dagli articoli 33 e 34 del regolamento UE 2016/679, all'Autorità Garante ed agli interessati;
- n) qualora il responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare, dovrà dare comunicazione alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 28, comma 4 del citato regolamento UE 2016/679, che indichi il subresponsabile e assicuri che il subresponsabile è tenuto ai medesimi obblighi di cui al presente articolo.

ART. 26 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA è tenuta all'osservanza degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Non si individuano rischi da interferenza. L'IMPRESA AGGIUDICATARIA è tenuta a comunicare il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

ART. 27 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto per l'affidamento del servizio, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. L'IMPRESA AGGIUDICATARIA, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 gg. dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'IMPRESA AGGIUDICATARIA si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 gg. dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'IMPRESA AGGIUDICATARIA non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante

semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC mail, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti del Comune per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso fra quelli indicati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 28 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile, dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dai Regolamenti Comunali e quant'altro a norma di legge applicabile.

ART. 29 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie tra l'Amministrazione e l'IMPRESA AGGIUDICATARIA, tanto durante il corso del servizio che dopo l'ultimazione di questo, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, e per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato, è competente il Foro di Venezia.

In ogni caso l'IMPRESA AGGIUDICATARIA non potrà sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Amministrazione darà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, senza che i partecipanti possano accampare pretese di sorta, di annullare o revocare il bando e i suoi allegati, di dar corso o meno allo svolgimento della gara, di prorogarne la data, di sospenderne o aggiornarne le operazioni. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico.